

L'Aquila, 26 Gennaio 2022

Circolare N. 07  
Prot. N. 29

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: LLPP – L'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2021, N. 238 INTERVIENE SUL CODICE D.LGS. 50/2016**

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 12 del 17 gennaio 2021, è stata pubblicata la **legge 23 dicembre 2021, n. 238**, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – **Legge europea 2019-2020**".

**Il provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2022.**

**L'articolo 10 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 interviene sul Codice D.lgs. 50/2016.**

### **Sintesi dei principali contenuti**

#### **LE NOVITÀ IN TEMA DI REQUISITI GENERALI**

La lettera c) dell'art. 10, apporta alcune modifiche in tema di requisiti generali ex articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016):

- ✓ **abrogata la previsione che disponeva l'esclusione dell'operatore economico per carenze dei requisiti del subappaltatore**, con riferimento alle ipotesi contenute sia nel comma 1, che nel comma 5, del menzionato articolo 80.
- ✓ in riferimento all'abrogazione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, viene meno la disposizione che consentiva allo stesso subappaltatore di ricorrere all'istituto del *self-cleaning* (art. 80, comma 7), ove avesse commesso uno dei reati di cui al citato comma 1 del medesimo articolo.

Il *self-cleaning* consente all'operatore economico di dimostrare la propria affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. Il *self cleaning* fa sì che un operatore economico che abbia a proprio carico una condizione di esclusione contemplata dall'art. 80 del Codice, possa comunque partecipare a una procedura a evidenza pubblica, dimostrando che permane la propria affidabilità al ricorrere delle seguenti circostanze previste dalla Direttiva e riprese in parte dal Codice:

- o aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- o aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le Autorità investigative;
- o aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Le Linee Guida n. 6 dell'ANAC al paragrafo 6 riportano ulteriori esempi di misure di *self cleaning* che possono essere adottate dal concorrente al fine di dimostrare la propria integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

**Come specificato anche da ANAC l'adozione delle misure di *self-cleaning* da parte del concorrente deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Il concorrente dovrà indicare nel DGUE o in un'altra dichiarazione da inserire all'interno della busta amministrativa, quali sono le fattispecie a proprio carico e le specifiche misure adottate.

- ✓ **In tema di irregolarità fiscali e contributive**, le modifiche intervengono sul quinto periodo del comma 4 dell'articolo 80, che regola **le ipotesi di esclusione del concorrente dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.**

**Al riguardo, la norma precisa i seguenti passaggi:**

1. per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°

Viale Alcide De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [costruttori@ancelaquila.it](mailto:costruttori@ancelaquila.it) – [www.ancelaquila.it](http://www.ancelaquila.it)



giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

2. costituiscono, invece, gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

#### ✚ LE NOVITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

- ✓ **DISPOSTA LA SOPPRESSIONE DEL DIVIETO – PREVISTO AL COMMA 4 – DI AFFIDARE IL SUBAPPALTO AD ALTRO CONCORRENTE CHE ABBA PARTECIPATO ALLA MEDESIMA GARA.**
- ✓ **Abrogato l'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori nei casi previsti.**

Con riferimento agli appalti sotto-soglia, viene soppresso anche l'obbligo di prevedere nei bandi o avvisi le modalità per la verifica delle condizioni di esclusione, da esercitare prima della stipula del contratto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali (art. 105 comma 6).

Tale obbligo viene abrogato anche con riferimento alle concessioni (art. 174, comma 2, terzo periodo, D.lgs. 50/2016), venendo altresì meno l'onere per l'offerente di dimostrare in gara l'assenza, in capo ai medesimi subappaltatori, dei motivi di esclusione. Viene, invece, consentito all'affidatario di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del Codice, in fase esecutiva.

#### ✚ LE NOVITÀ IN MATERIA DI PAGAMENTI

Il provvedimento interviene, infine, a modificare l'art. 113-bis del Codice 50/2016, in tema di pagamenti, introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

- ✓ **Il comma 1-bis** consente all'esecutore, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- ✓ **Spetta, in ogni caso, al direttore dei lavori accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente (comma 1-ter).**
- ✓ **Ciò, fatto salvo l'ipotesi in cui vi siano difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle predette condizioni contrattuali. In tale caso, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede – in caso negativo – all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero – in caso positivo – all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori (comma 1-quater).**
- ✓ **Una volta adottato lo stato di avanzamento, il direttore dei lavori lo trasmette immediatamente al RUP, il quale emette contestualmente o, comunque, non oltre sette giorni dalla data dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia poi il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la**

quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione del SAL, "salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni [sempre dall'adozione del SAL] e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" (**comma 1-quinquies**).

- ✓ Viene inoltre precisato che l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, in quanto l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP (**comma 1-sexies**)
- ✓ La norma, infine, precisa che ogni certificato di pagamento emesso dal RUP dovrà essere annotato nel registro di contabilità (**comma 1-septies**).

Pur rappresentando le novità introdotte dal provvedimento in commento un passo avanti nell'ottica di allineare l'ordinamento italiano alla direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, occorre comunque rilevare che la normativa nazionale in materia di pagamenti non prevede alcun autonomo momento di verifica successivo alla contabilizzazione dei lavori da parte del direttore dei lavori. Vige, infatti, il principio di costante progressione della contabilità, a tenore del quale "Le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione" (art. 13 del decreto 7 marzo 2018, n. 49).

La contabilizzazione dei lavori è, quindi, una operazione che già presuppone una attività di verifica prodromica all'iscrizione dei lavori stessi in contabilità.

Conseguentemente, l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, da parte del direttore dei lavori, dovrebbe avvenire contestualmente al momento in cui il registro di contabilità raggiunge l'importo previsto per l'emissione del SAL (cd maturazione) e, da questo momento, dovrebbe decorrere automaticamente il termine di 30 giorni per il pagamento.

Diversamente, come previsto dalla normativa in oggetto, vincolare il decorso dei 30 giorni ad una verifica della PA rappresenta un ulteriore passaggio non previsto dalla normativa nazionale, che potrebbe paradossalmente rallentare il processo di pagamento, vanificando così l'obiettivo della norma comunitaria, ossia di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi (decorrenti dalla maturazione del diritto dell'appaltatore).

#### 🚧 **AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NOVITÀ**

**Le nuove disposizioni si applicano**, per espressa previsione del comma 5 del medesimo articolo 10, **alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in commento (ossia dal 1° febbraio p.v.) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non risultino ancora inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.**

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti

Il Direttore  
Lucio Cococchetta



Allegato: **legge 23 dicembre 2021, n. 238 e** tabella riepilogativa  
ES

Viale Alcide De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [costruttori@ancelaquila.it](mailto:costruttori@ancelaquila.it) – [www.ancelaquila.it](http://www.ancelaquila.it)



**PRINCIPALI MODIFICHE DELLA LEGGE EUROPEA 2019/20  
 AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

ARTICOLO	MATERIA	NOVITÀ
<b>80</b>	Requisiti generali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrogata la previsione che disponeva l'esclusione dell'operatore economico per carenze dei requisiti del subappaltatore;</li> <li>2. Riformulazione della disciplina delle gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, con la previsione di un apposito decreto del MEF e un importo minimo di rilevanza pari a 35.000 euro (comma 4).</li> </ol>
<b>105</b>	Subappalto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrogazione del divieto di affidare il subappalto ad altro concorrente della medesima gara;</li> <li>2. Abrogazione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori nei casi previsti;</li> <li>3. Abrogazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere, nel bando o nell'avviso di gara, per gli appalti "sotto-soglia", modalità e tempistiche di verifica dei requisiti generali, da esercitare prima della stipula del contratto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.</li> </ol>
<b>113-bis</b>	Pagamenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possibilità per l'esecutore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL;</li> <li>2. Obbligo per il direttore dei lavori di accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare SAL, salvo l'ipotesi di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell'esecutore;</li> <li>3. Adottato il SAL, obbligo per il DL di trasmetterlo immediatamente al RUP, il quale emette contestualmente o, comunque, non oltre sette giorni dalla data dell'adozione del SAL, il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori;</li> <li>4. Il RUP invia poi il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione del SAL, salvo diverso termine concordato, comunque non superiore a 60 giorni;</li> <li>5. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;</li> <li>6. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP dovrà essere annotato nel registro di contabilità.</li> </ol>

<b>ARTICOLO</b>	<b>MATERIA</b>	<b>NOVITÀ</b>
<b>174</b>	Subappalto nelle concessioni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abrogazione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori nei casi previsti;</li><li>2. Previsione della possibilità per l'affidatario di sostituire il subappaltatore, laddove in esecuzione si verifici la sussistenza di un motivo di esclusione a carico di quest'ultimo.</li></ol>

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 gennaio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004) ..... Pag. 1



sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute».

#### Art. 6.

*Disposizioni in materia di professioni ippiche.  
Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.

#### Art. 7.

*Disposizioni in materia di punto di contatto unico.  
Procedura di infrazione n. 2018/2374*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (*Procedure telematiche*). — 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti»;

*b)* all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

*1-ter.* Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».

#### Art. 8.

*Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE.*

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

«*b)* le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

#### Art. 9.

*Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.*

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: «del 15 per cento» sono soppresse.

#### Art. 10.

*Disposizioni in materia di contratti pubblici.  
Procedura di infrazione n. 2018/2273*

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»;

*b)* all'articolo 46:


1) al comma 1:

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;

1.2) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis)* altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

1.3) alla lettera *e)*, le parole: «di cui alle lettere da *a)* a *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da *a)* a *d-bis)*»;



2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;

3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

1.3) la lettera d) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità»;

f) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

